

REGOLAMENTO PER LA PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI DELLO IACP DI TRAPANI APPROVATO CON DELIBERA COMMISSARIALE N.11 DEL 3 FEBBRAIO 2009 COSI' COME MODIFICATO CON DELIBERA COMMISSARIALE N.17 DELL'8 FEBBRAIO 2010.

Capo I (Disposizioni generali)

Articolo 1

(Principi generali)

Il presente regolamento, in accordo con i principi di trasparenza e semplificazione, disciplina le modalità di pubblicazione dei documenti dell'Istituto Autonomo Case Popolari di Trapani, in proseguo sarà chiamato Istituto o Ente.

L'Istituto assicura la pubblicità dei propri documenti anche utilizzando, con le modalità più appropriate, le tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

Articolo 2

(Modalità di pubblicazione)

La pubblicazione dei documenti viene realizzata con le seguenti forme:

- a) sul sito web dell'Istituto - www.iacptrapani.it - secondo le modalità contenute nel Capo II del presente regolamento;
- b) con l'affissione all'albo ufficiale dell'Istituto, secondo quanto previsto nel Capo III.

Sono fatte salve altre eventuali modalità di pubblicazione previste dall'ordinamento vigente.

Articolo 3

(Efficacia delle pubblicazioni)

La pubblicazione sul sito web dell'Istituto e sull'Albo produce gli effetti indicati nell'atto pubblicato. In assenza di diversa indicazione, la pubblicazione ha valore notiziale.

A far data dal 1/4/10 gli obblighi di pubblicazione degli atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale saranno assolti con la pubblicazione mediante il sito informatico dell'Ente.

Capo II (Pubblicazione sul sito web)

Articolo 4

(Documenti soggetti a pubblicazione sul sito web dell'Ente)

Sono pubblicati sul sito web dell'Ente, in maniera permanente:

- a) lo Statuto e i Regolamenti, nonché i relativi atti modificativi, interpretativi o attuativi;
- b) i bilanci dell'Ente;
- c) ogni atto e provvedimento obbligatorio per legge;

Nel sito web dell'Ente sono comunque pubblicati, come previsto dall'art. 3, tutti i provvedimenti, gli atti, i dati e le informazioni.

Articolo 5

(Procedure di pubblicazione)

Affinché possano essere facilmente reperibili e consultabili, gli atti di cui all'articolo 4, comma 1, sono pubblicati in apposite sezioni del sito web dell'Ente.

Laddove necessario ai sensi di disposizioni di legge o di regolamento sul documento pubblicato deve essere indicata la data della sua pubblicazione.

L'Ente garantisce la conformità e corrispondenza delle informazioni contenute sul proprio sito a quelle contenute nei provvedimenti amministrativi originali.

La responsabilità della corretta trasmissione ai fini della pubblicazione degli atti sulle pagine web e del loro aggiornamento spetta al responsabile del procedimento competente per materia.

Con apposite disposizioni del Dirigente amministrativo sono stabilite, qualora necessarie, le regole di dettaglio per la pubblicazione degli atti sul sito web dell'Ente.

La durata dell'affissione sul sito dell'Istituto è stabilita secondo quanto previsto dall'art.10, co. 2, del presente regolamento.

Articolo 6

(Modifiche e correzioni agli atti pubblicati)

Nel caso in cui debbano essere apportate modifiche o rettifiche ai bandi di gara o di procedure selettive, queste devono essere pubblicate separatamente rispetto al bando, che deve conservare sul sito web la sua versione originaria.

Articolo 7

(Limiti alla pubblicazione)

La pubblicazione di documenti sul sito web dell'Ente avviene nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

La pubblicazione sul sito web dell'Ente è esclusa, con riferimento alle procedure selettive, per i documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale, nonché per tutti i casi di sottrazione o differimento dell'accesso individuati dalla legge o da disposizioni attuative della stessa.

Capo III

(Pubblicazione mediante affissione all'Albo ufficiale dell'Ente)

Articolo 8

(Albo ufficiale dell'Ente)

L'Albo ufficiale dell'Ente è ubicato presso la sede dell'Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di Trapani, al piano terra dello stabile sito nella via Virgilio, quartiere Portici, n.15.

Articolo 9

(Documenti da affiggere all'Albo)

Sono affissi all'Albo i bandi di gara e di procedure selettive e i relativi annunci e comunicazioni.

Sono inoltre affissi all'albo tutti i documenti per i quali, in virtù di specifiche disposizioni di legge o disposizioni interne dell'Ente, sia prevista la pubblicazione con tale modalità e, in particolare, tutte le delibere approvate dall'organo di amministrazione e le determine dirigenziali.

Articolo 10

(Modalità di affissione all'Albo)

L'affissione è curata dal 1° Servizio Amministrativo con le modalità previste nel presente regolamento e secondo le ulteriori modalità di attuazione contenute in apposite disposizioni del Dirigente del Settore.

La durata dell'affissione è stabilita ordinariamente in 15 giorni, fatta salva diversa richiesta del responsabile del procedimento relativo al documento da affiggere o diversa previsione normativa o regolamentare. Il computo dei giorni decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione e si computa anche l'intero giorno finale, tenendo conto dei sabati, delle domeniche e delle feste legali. Se il termine ultimo cade in un giorno non lavorativo, il termine stesso è prorogato in modo tale da inglobare il primo giorno feriale successivo.

Nel caso di pubblicazione di documenti composti da un consistente numero di pagine, durante il periodo di affissione la copia conforme è disponibile presso la struttura competente dell'Amministrazione, mentre all'Albo è affisso un avviso nel quale sono riportati l'oggetto del documento e gli elementi essenziali per il riconoscimento dello stesso.

Articolo 11

(Norme finali)

Gli atti sottoposti a pubblicazione dovranno essere fatti pervenire dai responsabili dei rispettivi Settori, al 1° Servizio Amministrativo, in tempo utile per la pubblicazione entro il venerdì della settimana in cui risultano approvati, salvo motivata eccezione.

Articolo 12

(Norma transitoria)

Fino al 30/6/2010 sarà mantenuta ferma la pubblicazione degli atti secondo quanto previsto dal Capo III del presente regolamento fermo restando la decorrenza di cui all'art. 3 comma 2.

A decorrere dal 1/7/2010 gli adempimenti della pubblicazione degli atti di cui al presente regolamento, saranno effettuati solamente attraverso il sito web dell'Ente.-